

IL VITALIZIO IN NATURA A FAVORE DELLA BADANTE

(Cass. 27.10.2017 n.25624)

Accade con una certa frequenza che una persona anziana o invalida prenda a vivere con sé una badante per farsi assistere nella vita quotidiana; se il beneficiario dell'assistenza dispone di un reddito modesto ma ha una casa di proprietà, spesso decide di ricompensare la badante trasferendole la nuda proprietà dell'immobile, tenendo per sé l'usufrutto vitalizio.

Questo tipo di accordo può tuttavia far sorgere delle controversie con gli eredi della persona assistita.

Nel caso esaminato da Cass. 27.10.17 n.25624, un uomo aveva stipulato un contratto con la nipote, trasferendole la nuda proprietà del suo unico immobile, dietro l'obbligo di quest'ultima di fornirgli assistenza morale e materiale.

Dopo la morte dell'uomo, la moglie separata cita in giudizio la nipote, sostenendo che l'accordo stipulato dal defunto marito era nullo per mancanza di *alea*, in quanto all'atto della cessione il coniuge si trovava in gravissime condizioni di salute, essendo affetto da un male incurabile in fase terminale; perciò, sosteneva la moglie, la nipote sapeva che la durata della vita dell'uomo sarebbe stata brevissima e, quindi, il guadagno molto alto in proporzione al lavoro da svolgere.

La tesi del coniuge, erede legittimaria, è stata tuttavia respinta sia nei gradi di merito che in quello di legittimità.

La Suprema Corte ha infatti richiamato il proprio orientamento in materia di contratto vitalizio alimentare, che è nullo per mancanza di *alea* solo quando il beneficiario sia affetto da una malattia che, per la sua natura e gravità, renda probabile un esito letale e ne provochi la morte dopo breve tempo, oppure abbia un'età talmente avanzata da non poter sopravvivere oltre un arco di tempo determinabile.

Al contrario, nel caso esaminato dalla Corte era emerso che *“al momento della stipula del vitalizio il giudizio prognostico circa la probabile durata della sopravvivenza del vitalizio poteva essere formulato sia in termini di mesi che di anni, avuto riguardo delle possibili forme di evoluzione, più o meno rapida, della patologia in atto e che considerato il modesto valore della nuda proprietà del bene doveva confermarsi la sussistenza dell'alea”*, dal momento che l'eventuale decorso lento della malattia avrebbe determinato uno squilibrio del contratto a danno della nipote-badante, il cui lavoro non sarebbe stato sufficientemente ricompensato dal modesto valore dell'immobile.

d.m.